

I crediti. Il decreto delegato può essere l'occasione per limitare l'interesse fiscale rispetto a quello della procedura

Dal privilegio del Fisco vanno escluse le sanzioni

LA SITUAZIONE

Il pagamento dei debiti all'Erario spesso finisce per esaurire le disponibilità a danno degli altri creditori

**Chiara Lucisano
Michele Procida**

■ La legge 155/2017 contiene, all'articolo 10, una delega al governo per riordinare il sistema dei privilegi, principalmente con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale. La norma esaminata nulla dice, però, riguardo ai privilegi che assistono il credito per le imposte.

Occorre ricordare che i privilegi rappresentano una causa legittima di prelazione, grazie alla quale la soddisfazione di determinati crediti è preferita, nell'esecuzione dell'obbligazione, a quella di altri. Il privilegio, pertanto, costituisce una deroga al principio del concorso tra i creditori.

Con riferimento ai crediti tributari, l'attuale legislazione prevede un regime di privilegi differenziato in considerazione della tipologia di imposta, il cui omesso versamento determina il sorgere del credito:

■ le imposte dirette sono assistite da un privilegio mobiliare generale (articolo 2752, comma 1, del codice civile), nonché da un privilegio mobiliare speciale sui mobili che servono all'esercizio dell'impresa, limitatamente all'imposta imputabile al reddito di impresa (articolo 2759 del codice civile);

■ per le imposte indirette è previsto un privilegio speciale sui beni ai quali i tributi si riferiscono, siano essi beni mobili (articolo 2758, comma 1) o beni immobili (articolo 2772);

■ per quanto riguarda l'Iva, il legislatore ha accordato al credito dello Stato nei confronti del soggetto passivo sia un privilegio generale sui beni mobili del debitore (articolo 2752, comma 2, del codice civile e articolo 62, comma 3, Dpr 633/1972), sia un privilegio speciale mobiliare e immobiliare nel caso di responsabilità solidale del cessionario (articolo

2772, comma 2, del codice civile).

Le medesime tipologie di privilegio sono riconosciute al credito vantato dal soggetto passivo nei confronti del cessionario o committente, a titolo di rivalsa (articoli 2758, comma 2, e 2772, comma 3, del codice civile e articolo 18, ultimo comma, del Dpr 633/1972).

Per i tributi locali, infine, opera un privilegio mobiliare generale (articolo 2752, ultimo comma).

Inoltre, nel 2011, con l'articolo 23, comma 37, del Dl 98/2011, è stato allargato il perimetro dei privilegi in tema di imposte dirette, conferendo un privilegio mobiliare generale anche alle sanzioni amministrative tributarie (articolo 2752 del codice civile).

Nel recepire la legge delega, il governo potrebbe modificare il quadro normativo delineato, disponendo l'abrogazione dell'articolo 2752, comma 1, nella parte in cui prevede l'estensione del privilegio alle sanzioni tributarie. Questo ampliamento dell'ambito di operatività del privilegio, in effetti, è criticabile sia per l'eccessiva prevalenza accordata all'interesse fiscale rispetto a quello della procedura, sia per un possibile contrasto con i principi del sistema sanzionatorio tributario, soprattutto con il principio di personalità e colpevolezza, in quanto il peso delle sanzioni finisce per essere ingiustificatamente sostenuto da altri soggetti (i creditori) totalmente estranei all'illecito.

La modifica appare auspicabile anche tenendo conto del fatto che le principali voci di indebitamento sono spesso rappresentate proprio da imposte e da sanzioni, con la conseguenza che il pagamento privilegiato dei debiti tributari finisce per esaurire l'intera massa debitoria, a danno degli altri creditori.

Tali elementi di criticità erano già stati evidenziati dal Cndcec, nel documento "le ulteriori proposte dei commercialisti in materia di crisi di impresa", del 29 febbraio 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

